


La manovra correttiva

LE ALTRE MISURE



L'annotazione

Dal 1° luglio si continuerà a emettere il documento con l'Iva ma bisognerà riportare la dicitura «scissione dei pagamenti»

Split payment, nuova fattura

Le regole per i rapporti fra i professionisti, la Pa e le società quotate

Luca De Stefani

■ **Split payment** anche per i professionisti nei rapporti con la Pa, ed enti controllati, e con le società quotate. Così prevede la **manovra varata martedì scorso** dal governo. Più in dettaglio, per le «operazioni» verso la Pa (articolo 1, comma 2, della legge 196/2009), le società controllate «direttamente o indirettamente dallo Stato» (articolo 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice civile), le controllate «direttamente dagli enti pubblici territoriali» (solo per il n. 1) e le «società quotate inserite nell'indice Ftse Mib della Borsa italiana», per le quali la fattura verrà emessa dal 1° luglio 2017 in poi, anche i «professionisti soggetti a ritenuta d'acconto» saranno interessati dal meccanismo di riscossione dell'Iva dello split payment (articolo 17-ter del Dpr 633/1972). Continueranno, quindi, a emettere fattura con l'Iva e riportare l'annotazione «scissione dei pagamenti».

Inoltre, non riceveranno più il pagamento dell'imposta, che verrà versata all'Erario direttamente dalla Pa nel momento in cui si verificherà l'esigibilità. Non dovendola pagare, non la dovranno più riportare «a debito» nella liquidazione periodica Iva. I professionisti, quindi, riceveranno l'accredito del solo importo del corrispettivo pagato dalla Pa, al netto dell'Iva indicata in fattura.

Quindi, anche per i professionisti, come per le imprese che adottano lo split payment dal 1° gennaio 2015, l'esigibilità non sarà più differita, ma seguirà le regole ordinarie. L'articolo 3, comma 3, del Dm Economia 23 gennaio 2015, infatti, prevede che con l'entrata in vigore dello split payment non è più applicabile la regola della esigibilità differita prevista per le fatture emesse allo Stato e agli organi della Pa indicati nell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, del Dpr 633/1972. Lo split payment, infatti, sostituisce l'esigibilità differita.

Con questo regime, la Pubblica amministrazione deve pagare l'Iva all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile» e, per lo split payment, l'esigibilità per le prestazioni di servizi e per le cessioni di beni coincide con il «momento del pagamento dei corrispettivi». Le pubbliche amministrazioni, comunque, possono «optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura» (opzione poco conveniente).

Anche con il meccanismo della scissione dei pagamenti, per il professionista, il «momento di effettuazione dell'operazione», necessario per stabilire quando si deve emettere la fattura o l'aliquota Iva applicabile (in caso di variazione della percentuale), è individuato in base alle regole ordinarie dell'articolo 6 del Dpr 633/1972. Quindi, per le prestazioni di servizi, l'operazione è effettuata al momento del pagamento. Se prima di questo evento, viene emessa la fattura, il momento di effettuazione dell'operazione si anticipa all'emissione del documento Iva. Quest'ultimo caso è tipico per i professionisti che lavorano con la Pa, i quali devono emettere la fattura elettronica prima del pagamento, per poter essere pagati.

Fino alle operazioni che verranno fatturate entro il 30 giugno 2017, il meccanismo di versamento dell'Iva all'Erario direttamente da parte della Pubblica amministrazione (cliente), non si applicherà «nei confronti dei professionisti soggetti a ritenuta d'acconto», nonostante la norma escluda letteralmente solo i «compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito» (circolare 19 febbraio 2015, n. 6/E, paragrafo 8.7).

L'esempio di fattura

ROSSI PAOLO Via Altinate n. 11, Milano P. IVA n. 02504051862 - Codice fiscale RSS PLA 65D01 F205D		
Spett.le Comune di Pavia Piazza Mazzini n. 2 P. IVA n. 05025658401		
Fattura elettronica n. 1 del 01.07.2017		
Compenso per carica di revisore	1.000,00	
+ Rimborsi spese documentati	100,00	
+ Rimborsi spese chilometriche, come da distinta con Km, allegata e valorizzata con tariffa Aci	100,00	
+ Rimborsi spese documentati (F24, bolli, francobolli, racc., diritti), anticipati in nome e per conto, esclusi da eventuale IVA (articolo 15, comma 3, dpr 633/72), da eventuale contributo previdenziale (Inps o Cassa professionale) e da imposte dirette	200,00	
+ Contributo integrativo Cassa 4% su compenso + rimborso tassato	1.200,00	48,00
+ Iva del 22% su compenso + rimborso tassato + Contributo integrativo Cassa "Scissione dei pagamenti"	1.248,00	274,56
Totale fattura		1.722,56
- Ritenuta d'acconto del 20% su compenso + rimborso tassato (solo se fattura verso partite Iva)	1.200,00	- 240,00
Netto da pagare		1.482,56

Le reazioni. Gli effetti del versamento diretto

Dalle professioni arriva l'allarme sulla liquidità

Federica Micardi

■ Lo **split payment** spaventa i professionisti. Questo meccanismo, che prevede la scissione tra valore della prestazione e l'Iva con il versamento della prima al fornitore e della seconda all'Erario, è stato introdotto nel 2015 nei rapporti tra imprese private e pubbliche amministrazioni, per contrastare il fenomeno dell'evasione dell'Iva; ora la manovra correttiva allo studio prevede che venga esteso anche alle società pubbliche, alle società quotate e ai professionisti.

La presidente del Comitato unitario delle professioni Marina Calderone sottolinea come «L'estensione del versamento diretto dell'Iva ai professionisti può creare problemi di liquidità in quanto la mancata riscossione delle somme creerà uno squilibrio finanziario dovuto al pagamento diretto dell'Iva a debito ai propri fornitori che non sarà bilanciato dalla riscossione dell'Iva a credito dai propri clienti. La norma - prosegue Calderone - potrebbe essere equilibrata ove fosse rimasta inalterata la quota di compensazione, ma la riduzione del limite da 15 mila a 5 mila euro delle somme a credito Iva oltre il quale è necessario porre il visto di conformità renderà difficile la gestione del credito con pro-

blemi di liquidità e di potenziale ricorso al credito bancario».

Preoccupati per la novità contenuta nella manovra correttiva attualmente in discussione anche gli architetti, una professione che spesso si trova a lavorare per le pubbliche amministrazioni. «Questa norma è impropria e fuori luogo - afferma Massimo Crusi, tesoriere del Consiglio nazionale degli architetti - in un contesto economico che vede le professioni in difficoltà viene introdotta una norma che, di fatto, anticipa le tasse e assorbe circolante, e ciò viene fatto con benefici praticamente nulli per lo Stato ma con effetti pesanti per i professionisti». Crusi sottolinea come, tra ritenuta e mancato versamento dell'Iva, su una fattura di omila euro al professionista arrivano in tasca 5.800 euro, con un «taglio» superiore al 40%.

Anche i commercialisti evidenziano le criticità legate all'estensione dello split payment ai professionisti, che nel loro caso andrà sicuramente a colpire i revisori degli enti locali. «La sua prima applicazione - spiega Gilberto Gelosa, delegato alla fiscalità per il Consiglio nazionale dei commercialisti - è un costo secco per il professionista in termini di liquidità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Brusatera
Benedetto Santacrose

■ Esercizio del **diritto alla detrazione limitato** fino al termine di **presentazione della dichiarazione annuale Iva** riferita all'anno in cui vi è l'esigibilità dell'imposta **ed entrata in vigore immediata** della norma, senza alcun periodo transitorio. Sono questi i due contemporanei effetti che scaturiscono dalla modifica apportata al primo comma dell'articolo 19 del testo unico Iva (Dpr 633/72) dalla cosiddetta **manovra** varata martedì scorso in consiglio dei ministri.

Si tratta di una modifica di non scarso rilievo visto che impatta immediatamente sul diritto alla detrazione esercitabile dai contribuenti, soggetti passivi da un punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, che dal momento di entrata in vigore della nuova norma avranno tempo solo fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno in cui è verificata l'esigibilità dell'imposta, per esercitare, appunto, il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte.

In altre parole, il termine si abbrevia notevolmente tenuto conto, tra l'altro, che la dichiarazione Iva dal 2018 vedrà il termine ultimo per la sua presentazione individuato con la fine del mese di aprile dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Non solo. Nella bozza di decreto di cui al Sole 24 Ore in possesso sembra completamente mancare una disposizione che regolarizzi il cosiddetto perio-

do transitorio, ossia che cosa accade, giusto per essere pratici, al diritto alla detrazione dell'imposta divenuta esigibile nel 2016 e nel 2015 visto che il nuovo limite temporale risulta essere già ampiamente spirato.

Seguendo la nuova disposizione, infatti, ove per le fatture ricevute nel corso degli anni 2015 e 2016 il contribuente non avesse ancora esercitato, alla data di entrata in vigore della nuova norma, il proprio diritto alla detrazione, tale diritto verrebbe completamente perso visto che per le fatture del 2015,

IL PUNTO

L'esercizio del diritto da ora in avanti dovrà avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale

l'esercizio della detrazione avrebbe potuto essere esercitato entro il 30 settembre 2016, data di scadenza per la trasmissione della dichiarazione Iva annuale del medesimo anno, mentre per le fatture 2016 il diritto alla detrazione avrebbe potuto essere esercitato solo entro il 28 febbraio scorso (3 marzo, grazie alla piccola proroga).

Allo stato attuale, infatti, e quindi prima dell'entrata in vigore della nuova norma, il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al secondo anno successivo

a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile. Per le fatture del 2015, quindi, tale termine è attualmente fissato alla data del 30 aprile 2018, mentre per le fatture del 2016 la data ultima è quella addirittura del 30 aprile 2019.

In mancanza del periodo transitorio, quindi, è inevitabile far notare il grave danno che andrebbe a subire quei contribuenti che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora ad oggi esercitato il proprio diritto alla detrazione con riferimento all'imposta divenuta esigibile nel corso del 2015 e del 2016.

Faccendo notare che l'articolo 167 della direttiva europea di refusione, n. 12/2006/UE, stabilisce semplicemente che «il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa esigibile», senza fissare, quindi, particolari limiti temporali, e che la Corte europea ha stabilito che le direttive comunitarie in materia di Iva non ostano alla previsione di un termine di decadenza per la detrazione dell'imposta (cause riunite C-95/7 e C-96/7 del 2008), è bene tenere conto che la stessa Corte ha altresì affermato che l'attuale termine biennale non rende impossibile ed eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione.

Cisi chiede, quindi, se la fissazione del nuovo termine non vada a rendere eccessivamente difficile il diritto alla detrazione tenuto conto del fatto che l'Amministrazione finanziaria ha, invece, a disposizione termini ben più ampi per l'accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Affitti brevi. Con la cedolare al 21% arrivano anche le sanzioni per gli intermediari

Airbnb, fino a 2 mila euro per l'omesso invio dei dati

Luigi Lovecchio

■ Una disciplina ad hoc per la **cedolare degli affitti brevi** anche in **presenza di intermediazioni on line** (Airbnb). Gli intermediari sono inoltre coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sia come sostituti d'imposta, con una ritenuta del 21%, laddove gli stessi intervengono nel pagamento del canone.

Il decreto legge licenziato martedì dal governo definisce le regole applicabili, a far data dai contratti stipulati dal 1° maggio prossimo, per le locazioni abitative di durata non superiore a 30 giorni, incluse quelle che comprendono le prestazioni di servizi accessori della pulizia e della fornitura di biancheria. Deve comunque trattarsi di contratti stipulati al di fuori dell'esercizio d'impresa. Vale peraltro segnalare che se le prestazioni aggiuntive sono preponderanti rispetto alla locazione si esula da tale tipologia contrattuale.

Si conferma in primo luogo l'applicabilità della cedolare, su opzione, nella misura standard del 21%. La medesima facoltà riguarda i contratti di sub locazione e i contratti di godimento oneroso dell'immobile stipulati dal comodatario. Il riferimento alla sub locazione appare decisamente innovativa, poiché i relativi redditi non rientrano in realtà nei redditi fondiari, ma nei redditi diversi (articolo 67, lettera h, del Tuir). In quanto tali, gli stessi sarebbero del tutto esclusi dalla sfera di operatività dell'imposta sostitutiva. Peraltro, qualora il sub locatore non dovesse scegliere l'imposta piatta, il relativo reddito risulterebbe comunque tassabile come reddito diverso. Nell'ipotesi del comodatario, invece, la modifica supera lo scoglio rappresentato dal fatto che, a regime, l'opzione per la cedolare può essere esercitata unicamente dal proprietario-locatore dell'im-

mobile. Ne consegue che, di regola, se il negozio di affitto viene sottoscritto dal comodatario, questi non è in condizione di manifestare l'opzione, in quanto non è il titolare dell'immobile. Nei casi di sub locazione e di contratto del comodatario, la base imponibile è rappresentata dai corrispettivi lordi pattuiti, comprensivi, sembrerebbe, dei rimborsi spese. Diversamente, nelle ipotesi delle locazioni tipiche, la base imponibile non comprende il rimborso documentato delle spese sostenute dal locatore (ad

esempio, condominio).

I soggetti che intervengono come intermediari anche on line nel mettere in contatto le parti della locazione devono trasmettere all'agenzia delle Entrate tutti i dati relativi ai contratti. In caso di omessa o infedele trasmissione dei dati, risulta applicabile la sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà in caso di ritardo di non superiore a 15 giorni. Il termine di presentazione sarà stabilito con successivo decreto delle Entrate.

I medesimi intermediari, inoltre, qualora intervengano anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione devono operare una ritenuta del 21% all'atto dell'avvenuto accredito del corrispettivo. La ritenuta deve essere versata con il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo. Nei riguardi del beneficiario di tale somma (locatore), in caso di opzione per la cedolare, la ritenuta si considera a titolo d'imposta. Al contrario, in regime Irpef, la stessa non può che essere considerata a titolo di acconto. Il medesimo intermediario rilascia altresì la certificazione unica dei redditi assoggettati a ritenuta. Al riguardo, va evidenziato che, in linea di principio, la cedolare si applica sui redditi maturati, anche se non percepiti, come accade normalmente per i redditi fondiari. Nel caso delle locazioni brevi, tuttavia, non dovrebbero verificarsi dissallineamenti rilevanti, poiché i pagamenti avvengono normalmente in anticipo.

La disciplina attuativa della nuova normativa sarà adottata con decreto delle Entrate entro 90 giorni. Si prevede infine che l'agenzia delle Entrate stipuli delle convenzioni con i soggetti licenziatari dei marchi di intermediazione on line dei contratti di locazione al fine di monitorare gli stessi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

EXECUTIVE24 - MASTER PART-TIME

Digital Transformation & Business Strategy

3ª EDIZIONE MILANO, dal 26 MAGGIO 2017
7 mesi / 9 weekend non consecutivi
aula & social distance learning

RIDISEGNARE L'AZIENDA TRADIZIONALE PER GESTIRE LA CONVERSIONE DIGITALE

PROGRAMMA

- DIGITAL & INNOVATION STRATEGY: DISRUPTION SUI BUSINESS MODEL
- TECNOLOGIA E BIG DATA PER LA DIGITAL TRANSFORMATION
- DIGITAL ORGANIZATION: CHANGE MANAGEMENT ED ENGAGEMENT
- PROJECT WORK FINALE: COSTRUIRE UN DIGITAL TRANSFORMATION PLAN

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO

- AULA E SOCIAL DISTANCE LEARNING
- TUTORING ON LINE E IN AULA
- DIPLOMA EXECUTIVE MASTER
- PROJECT WORK FINALE
- DIGITAL CHECK UP PERSONALIZZATO OPZIONALE

DOCENTI E TESTIMONIAL

Fabrizio Bencini
Partner - Kon

Massimo Biagi
Chief Information Officer Infocert

Dario Cardile
Partner Valdani Vicari Associati Italian Angels for Growth

Mirco Cervi
Chief Digital Officer Italian Design Brands

Paolo Cicari
CIO - La Rinascente

Paolo Ciuccarelli
Scientific Director DensityDesign Research Lab Politecnico di Milano

Alberto Degradi
Infrastructure Architecture Leader Cisco Italia

Filippo De Vita
Head of Digital Services Enterprise Corporate Marketing Vodafone Italy

Alessandro Donadio
Founder and owner - #socialorg

Alessandro Giacchino
CEO - BCI Italia

Mario Gibertoni
Presidente - Studiobase

Gianluca Giovannetti
Direttore Organizzazione, Information Technology and Business Transformation Amadori

Luigi Maccallini
Retail Communication Manager BNL Gruppo BNP Paribas

Anna Matteo
Direttore Generale Digital Business & Technology Gruppo 24 ORE

Pepe Moder
EMEA Digital Marketing & CRM Director - FCA

Marco Morchio
Managing Director Accenture Strategy Lead Italy, Central Europe and Greece

Giancarlo Orsini
Training and learning Manager Banca Mediolanum

Federico Pagani
CEO - CGnal

Geronimo Pirro
Director of Marketing Amadeus Italia

Eraldo Pomponi
Head of Data Science and Analytics - Cgnal S.p.A

Gionata Tedeschi
Managing Director Accenture Strategy Digital Strategy and Insurance Lead

Stefano Trombetta
Managing Director Accenture Strategy Talent and Organization Lead

Laura Zanfrini
Owner - Zala Consulting

GIORNALISTI DEL SOLE

Antonio Larizza
Giornalista Nòva24

Pierangelo Soldavini
Vicecaporedattore Nòva24

Luca De Biase
Responsabile Nòva24

SPONSOR:

CON IL CONTRIBUTO DI:

MEDIA PARTNER:

Oltre 2.200 manager hanno conseguito il diploma Executive Business Education. Il Master è finanziabile con i fondi interprofessionali Fondimpresa, Fondir, Fondirigenti, Fonservizi e finanziamenti da Banca Sella.

Sono aperte le selezioni. Programma, borse di studio e modalità di ammissione www.bs.ilssole24ore.com

SEGUICI SU

Servizio Clienti
Tel. 02 (06) 3022.3906
Fax 02 (06) 3022.4462/3034
business.school@ilssole24ore.com

GRUPPO 24ORE

Il Sole 24 ORE Business School ed Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
Milano - Via Tortona, 56 - Mudac Academy
Roma - piazza dell'Indipendenza, 23 b/c
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO 9001:2008

FISCO E LAVORO

www.quotidianofisco.ilsole24ore.com

Accertamento. Per la Cassazione serve un vantaggio indebito e l'abuso deve risultare da elementi oggettivi

Elusione, il giudice deve verificare

La Commissione di merito è tenuta a esaminare le prove fornite dalle Entrate

Laura Ambrosi

Il giudice di merito deve concretamente verificare gli elementi ritenuti sintomatici di un **comportamento elusivo**. Solo così è possibile confermare la legittimità del provvedimento emesso. A fornire questa precisazione è l'ordinanza 9610/2017 della **Corte di cassazione** depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate ha notificato al **socio accomandatario** di una società cessata un avviso di accertamento con il quale disconosceva l'Iva detratta su degli acquisti immobiliari. In particolare, secondo l'ufficio la società era stata costituita con l'unico scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale, poiché gli unici due immobili realizzati erano stati ceduti ai soci prima della cessazione dell'attività, così detraendo l'Iva pagata per la costruzione.

Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al giudice tributario che per entrambi i gra-

di di merito, accoglieva le ragioni del contribuente. Nella decisione di appello, la Ctr aveva precisato che per integrare l'**abuso del diritto** occorre la coesistenza di un indebito vantaggio fiscale, l'assenza di valide ragioni economiche e l'utilizzo distorto di strumenti giuridici. Nel caso esaminato, secondo il collegio d'appello, non ricorrevano tali elementi, poiché l'avvio della società era supportato dalla scelta di fare impresa da parte dei soci, anche in considerazione del fatto che «chiunque deve poter tentare».

Così l'Agenzia ha presentato ricorso in Cassazione lamentando, tra i diversi motivi, che la Ctr aveva trascurato tutti gli elementi sintomatici della condotta abusiva. I due soci, infatti, al fine di acquistare abitazioni personali, avevano costituito la società per beneficiare delle detrazioni fiscali previste. Il contribuente, invece, che avrebbe dovuto provare l'esistenza di un con-

tenuto economico dell'operazione diverso dal mero risparmio fiscale, si era limitato ad affermare che la società aveva lo scopo di costruire e rivendere immobili.

La Cassazione, riformando la decisione di secondo grado, ha preliminarmente ricordato che perché si tratti di pratica abusiva devono ricorrere due condizioni:

- a prescindere dalla formale applicazione di norme di legge, le operazioni devono procurare un vantaggio fiscale indebito rispetto all'obiettivo perseguito dalla legge stessa;
- lo scopo elusivo deve risultare da un insieme di elementi oggettivi.

Le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui il contribuente non può trarre vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto di strumenti giuridici. In difetto di valide ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, infatti è legittimo il disconoscimento del ri-

I punti chiave

01 | LA VICENDA

L'agenzia delle Entrate ha notificato al socio accomandatario di una società cessata un accertamento per disconoscere l'Iva detratta su degli acquisti immobiliari. Secondo l'ufficio la società era stata costituita solo per un indebito vantaggio fiscale, poiché gli unici due immobili realizzati erano stati ceduti ai soci prima della cessazione dell'attività

02 | LA DECISIONE

I giudici di appello si erano limitati ad affermare che l'Agenzia non aveva fornito la prova dell'intento abusivo, trascurando però una concreta analisi degli elementi sintomatici individuati dall'ufficio a sostegno della tesi. Secondo la Cassazione, quindi, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare le prove e motivarne il rigetto

sparmio di imposta e ciò a prescindere l'operazione posta in essere non contrasti con alcuna specifica disposizione.

Con riguardo all'onere probatorio è stato precisato che incombe sull'amministrazione finanziaria la dimostrazione sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato.

Nella vicenda oggetto del contenzioso, i giudici di appello si erano limitati ad affermare che l'Agenzia non aveva fornito la prova dell'intento abusivo, trascurando però una concreta analisi degli elementi sintomatici individuati dall'ufficio a sostegno della tesi. Secondo la Cassazione, quindi, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare le prove e motivarne il rigetto di ciascuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Previdenza. Non si calcolano i periodi non lavorati se si sono già maturati i requisiti

Per la pensione retributiva si scorpora la disoccupazione

Matteo Prioschi

Nel calcolo della quota retributiva della pensione si devono poter escludere i periodi in cui si sono percepiti contributi per disoccupazione, che abbassano la retribuzione di riferimento e quindi l'assegno previdenziale.

Con la **sentenza 82/2017** depositata ieri, la Corte costituzionale ha stabilito l'illegittimità dell'**articolo 3, comma 8, della legge 297/1982** nella parte in cui non prevede la possibilità per un lavoratore, che ha già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione e ha percepito contributi di disoccupazione nel periodo utilizzato per il calcolo, di avere una pensione non inferiore a quella che si otterrebbe scorporando il periodo non lavorato.

La legge 297/1982 ha stabilito che la pensione retributiva, oggi la quota retributiva della pensione, viene calcolata prendendo come riferimento le retribuzioni «percepites in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione».

Il tribunale di Ravenna ha sollevato la questione di legittimità della norma in relazione al principio di ragionevolezza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, alla proporzionalità tra lavoro prestato e pensione (articolo 36) e adeguatezza del trattamento previdenziale (articolo 38).

L'articolo 3, comma 8 della legge 297/1982 è già stato oggetto di altre pronunce di illegittimità della Consulta e a tali decisione i giudici si rifanno nella sentenza 82/2017. Quando un lavoratore ha già raggiunto i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione, «la contribuzione acquisita nella fase successi-

va non può determinare una riduzione della prestazione virtualmente già maturata».

Questo principio è già stato applicato in passato in caso di prosecuzione volontaria (sentenza 307/1989), di retribuzione dell'ultimo periodo notevolmente inferiore a quella precedente (sentenza 264/1994), di contribuzione figurativa per integrazione salariale (sentenza 388/1995).

Con la decisione depositata ieri, quindi, viene prevista la possibilità di escludere dal conteggio anche i contributi da disoccupazione, sempre se in precedenza si è già raggiunto il requisito previdenziale. Secondo i giudici, «sarebbe intrinsecamente irragionevole un meccanismo che, per la fase successiva al

LA MOTIVAZIONE

La contribuzione oltre quella minima non può determinare un assegno inferiore a quello che si avrebbe senza considerarla

perfezionamento del requisito minimo contributivo, si tramutasse in un decremento della prestazione previdenziale, in antitesi con la finalità di favore che la norma persegue, nel considerare il livello retributivo, tendenzialmente più elevato, degli ultimi anni di lavoro».

La norma attuale, secondo la Consulta, è lesiva dei diritti previdenziali con riferimento agli articoli 36, comma 1, e 38, comma 2, della Costituzione.

È stata invece dichiarata inammissibile la richiesta del tribunale di Ravenna di estendere la neutralizzazione dei contributi da disoccupazione e integrazione salariale oltre i cinque anni precedenti la pensione, in quanto non sono state evidenziate ragioni idonee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Studi di settore. Confermate le condizioni per l'ingresso nel regime

Professionisti ancora fuori dal «premile»

Mario Cerofolini
Gian Paolo Ranocchi

Accesso al **regime premiale** per il 2017 (redditi 2016) ancora out per i professionisti. Dall'incontro di mercoledì tra Entrate e organizzazioni di categoria, oltre ad essere stati comunicati i dati relativi al 2015 (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), si sono gettate le basi in vista del provvedimento atteso nei prossimi giorni relativo alla disciplina d'accesso al regime premiale per l'annualità d'imposta 2016 per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

Le previsioni per il 2016

Per il periodo d'imposta 2016, i criteri utilizzati per l'approdo ai benefici previsti, dovrebbero essere quelli già applicati per il 2015.

Dalle prime indiscrezioni emerse non si dovrebbero registrare, però, per il 2016, ulteriori «allargamenti» a nuovi soggetti rispetto all'annualità precedente; contrariamente agli altri anni, in cui il numero dei possibili beneficiari era destinato a salire, quest'anno la platea dovrebbe rimanere più o meno stabile.

Potranno così accedere, al solito, i **contribuenti congrui, coerenti e normali** (su tutti gli indica-

tori previsti) alle risultanze degli studi di settore, che applicheranno uno dei 155 modelli che con buona probabilità saranno designati quali possibili beneficiari del regime. Quest'anno, dunque, il numero di studi a premiale sarà addirittura inferiore rispetto al 2015 (erano 159) dovuto all'aggregazione di alcuni studi di settore (nel 2016 sono in tutto 193 anziché 204 dell'annualità precedente), tra quelli che prevedono:

- quattro delle seguenti tipologie di indicatori di coerenza economica: efficienza e produttività del fattore lavoro, efficienza e produttività del fattore capitale, efficienza di gestione delle scorte, redditività, struttura;
- tre delle tipologie tra quelle sopra riportate e che al tempo stesso

L'anticipazione

Il Sole 24 ORE	
Studi di settore. Il bilancio relativo all'anno 2015	
Il «premile» fa emergere redditi per 2,3 miliardi	
<p>Beneficiari</p> <p>Il numero di studi di settore ammessi al regime premiale per il 2016 è di 193, contro i 204 del 2015. La riduzione è dovuta all'aggregazione di alcuni studi di settore.</p> <p>Beneficiari</p> <p>Il numero di studi di settore ammessi al regime premiale per il 2016 è di 193, contro i 204 del 2015. La riduzione è dovuta all'aggregazione di alcuni studi di settore.</p>	

Redditi emersi

Grazie all'applicazione del regime premiale per l'anno d'imposta 2015 sono emersi 4,8 miliardi di ricavi e oltre 2,3 miliardi di maggiori redditi dichiarati

prevedono l'indicatore «indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti».

I professionisti

Nessun beneficio, quindi anche per quest'anno dovrebbe essere riservato alle categorie professionali che continueranno a rimanere a bocca asciutta per il sesto anno di fila. Per costoro non resta che attendere l'anno prossimo, nella speranza che il passaggio agli Isa (indicatori sintetici di affidabilità) possa garantire, nel rispetto dei requisiti che saranno previsti, un accesso possibile a tutte le categorie di lavoro (ivi compreso il comparto della professione), in nome di quella compliance che dovrebbe ispirare la nuova metodologia di controllo destinata, nel prossimo futuro, a sostituire definitivamente gli studi di settore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORME & TRIBUTI MESE

IL MENSILE DI APPROFONDIMENTO PER I PROFESSIONISTI DEL FISCO CON LE FIRME PIÙ PRESTIGIOSE DEL SOLE 24 ORE

REDDITO D'IMPRESA

Nuovo bilancio: al via l'allineamento delle regole fiscali

IVA

Iscrizione al Vies: obbligo formale senza effetti Iva


FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Nuove Cfc e regimi speciali: il caso delle immobiliari svizzere

REATI TRIBUTARI

Società «conduit» e rischi penal-tributari

**IN EDICOLA A €12,90 PIÙ IL PREZZO DEL QUOTIDIANO
O IN ABBONAMENTO SU OFFERTE.ILSOLE24ORE.COM/NET**



Il Sole **24 ORE**

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

Jobs act. Molti aspetti della disciplina dei contratti atipici «affidati» al secondo livello

Per gli accordi decentrati la partenza è in salita

Chance flessibilità ostacolata dalle resistenze sindacali



Angelo Zambelli

Nel ridisegnare la «disciplina organica dei contratti di lavoro» il **Jobs Act** ha infuso nuova linfa alla **contrattazione decentrata** attraverso l'articolo 51 del decreto legislativo 81/2015, che ha accolto un principio di generale di parificazione tra «contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali», purché stipulati «dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» o dalle rappresentanze sindacali costituite nel loro ambito.

Alla contrattazione decentrata, quindi, è oggi demandato il compito di adattare alle specifiche esigenze emerse a livello locale o di singola azienda, numerosi aspetti della disciplina dei contratti atipici e flessibili dettata dal legislatore a livello nazionale.

Il ruolo normativo attribuito dal Jobs Act ai contratti decentrati ha ricevuto un impulso notevole, eppure non è una novità assoluta. L'ordinamento vede infatti la coesistenza di altri due strumenti attraverso i quali contratti decentrati possono derogare alla legge e/o ai contratti collettivi di livello nazionale.

Il primo strumento nasce già nell'ambito dell'ordinamento interindustriale con il protocollo del 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali e, passando per il Testo Unico sulla rappresentanza del gennaio 2014, trova oggi compiuta

la regolamentazione negli accordi interconfederali del 28 giugno 2011 (Confindustria) e 26 novembre 2015 (Confindustria).

Nel sistema così delineato il potere normativo della contrattazione decentrata si esercita nei limiti delle materie delegate dal Ccnl, e con le procedure previste dagli stessi.

Vere e proprie deroghe al Ccnl sono invece ammesse solamente in via sperimentale (cioè temporanea), con riferimento a singoli istituti (quali la prestazione lavorativa, l'orario di lavoro e l'organizzazione del lavoro), al fine di gestire situazioni di crisi o a fronte di significativi investimenti da parte datoriale.

Parallelamente, nel 2011, l'apice della crisi finanziaria ha fatto da sfondo all'introduzione dei cosiddetti «contratti di prossimità», ossia l'intervento legislativo più dirompente mai effettuato in Italia in una materia, quale quella della contrattazione collettiva, da sempre contraddistinta dalla mancanza di regolamentazione organica.

Attraverso i contratti di prossimità introdotti dall'articolo 8 della legge n. 148/2011, le parti sociali possono derogare a norme imperative di legge e alle regolamentazioni del Ccnl.

La deroga deve essere finalizzata alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività, e deve avere ad oggetto materie specifiche quali le mansioni del lavoratore, la classificazione e l'inquadramento del personale, i contratti a

termine e quelli a orario ridotto, la disciplina dell'orario di lavoro, le modalità di assunzione e la disciplina del rapporto di lavoro.

Se quindi la deroga «secondo le parti sociali» è uno strumento posto sotto il loro rigido controllo, perché limitato nell'oggetto e nelle finalità dal Ccnl di categoria, portata ben più rilevante possono avere le deroghe ai sensi del contratto di prossimità o dell'articolo 51 del Jobs Act.

E tuttavia i contratti di prossimità sono tutt'ora poco utilizzati perché si scontrano con le resistenze di parte sindacale, refrattaria ad abbandonare il ruolo centrale del Ccnl e ad esprimersi al di fuori delle

procedure cristallizzate negli accordi interconfederali.

Non stupisce, quindi, che la contrattazione decentrata stenti a decollare, e che i risultati tangibili si vedano solamente ove il sostegno del legislatore si fa più pregnante (come in materia di premi di risultato di welfare aziendale) e il relativo godimento di concreti benefici economici è condizionato al raggiungimento di specifiche intese sindacali aziendali. Al contrario, la nuova disciplina delle mansioni appare paradigmatica di un certo atteggiamento di ritrosia delle parti sociali nei confronti del cambiamento. E infatti la stragrande maggioranza dei contratti collettivi rinnovati a seguito dell'entrata in vigore del nuovo articolo 2103 del Codice civile non ha colto l'opportunità di esercitare il potere di specificazione del dettato normativo attribuito dal legislatore relativamente all'inquadramento dei lavoratori nei vari livelli e categorie legali, oggi giorno il nuovo parametro di riferimento della legittimità dello *ius variandi* del datore di lavoro. Nei pochi casi, poi, in cui un intervento vi è stato, si è trattato di un intervento dal sapore retrò, come nel caso del Ccnl Cemento che ha introdotto, in caso di mutamenti di mansioni a un livello inferiore, l'onere procedurale di «svolgere un incontro in via preventiva a livello aziendale o di unità produttiva per valutare le possibili implicazioni» dello svolgimento delle nuove mansioni (articolo 31); o del contratto del gruppo Fca, che ha reintrodotto «il principio giurisprudenziale della compatibilità professionale» (articolo 6) espressamente abrogato dal legislatore.

Quotidiano del Lavoro



WELFARE
Apprendimento difficile, poche agevolazioni

di Cristian Callegaro

La legge 170/2010 definisce le norme in materia di disturbi specifici di apprendimento (Dsa) in ambito scolastico.

quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Liquidazioni. Coefficiente a quota 0,898430

Trattamento di fine rapporto: stabilito il valore di marzo

Nevio Bianchi
Pierpaolo Perrone

A marzo il coefficiente per rivalutare le quote di **Trattamento di fine rapporto** (Tfr) accantonate al 31 dicembre 2016 è pari a **0,898430**. L'articolo 2120 del codice civile stabilisce che alla fine di ogni anno la quota di Tfr accantonata deve essere rivalutata. Per determinare il coefficiente di **rivalutazione del Tfr**, o delle anticipazioni, si parte dall'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati diffuso ogni mese dall'Istat, nel nostro caso quello «senza tabacchi lavorati». In particolare, si calcola la differenza in percentuale tra il mese di dicembre dell'anno precedente e il mese in cui si effettua la rivalutazione. Poi si calcola il 75% della differenza, a

cui si aggiunge, mensilmente, un tasso fisso di 0,125 (che su base annua è di 1,500). La somma tra il 75% e il tasso fisso è il coefficiente di rivalutazione per il calcolo del Tfr.

L'indice Istat per marzo è pari a 101,0. A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100). La differenza in percentuale rispetto a dicembre 2016, su cui si calcola il 75%, è 0,697906. Pertanto il 75% è 0,523430.

A marzo il tasso fisso è pari a 0,375. Sommando quindi il 75% (0,523430) più il tasso fisso (0,375) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 0,898430. In caso di corresponsione di

una anticipazione del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione viene effettuata. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell'anticipazione, quella che rimane a disposizione del datore di lavoro.

Non è soggetta a rivalutazione la quota di Trattamento di fine rapporto versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare. Deve invece essere rivalutata a cura del datore di lavoro la quota di Tfr maturata dal lavoratore dipendente di una azienda con almeno 50 dipendenti, che non ha aderito alla previdenza complementare. Come stabilito dall'articolo 1, comma 755, della legge finanziaria 2007, il Trattamento di fine rapporto matu-

rato dai suddetti lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di Tesoreria presso l'Inps. Tuttavia, anche se il datore di lavoro non ha più la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal lavoratore, dovrà ugualmente gestirle dal punto di vista contabile, compresa la rivalutazione delle quote.

Dal 1° gennaio 2016 la rivalutazione del Tfr è soggetta ad una imposta sostitutiva pari al 17 per cento. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta. Il versamento deve essere effettuato a titolo di acconto (calcolando in misura pari al 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente) entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, ed a titolo di saldo entro il 16 febbraio, sempre con modello F24, con il codice tributo 1713, dell'anno successivo. Si versa entro la stessa data del 16 febbraio anche l'imposta sostitutiva trattenuta precedentemente, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I coefficienti annuali e mensili

Aumento prezzi al consumo operai e impiegati							Totale F + G	Coefficiente di rivalutaz.			
Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E	Tasso fisso 1,5%	coefficient e di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalut. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità											
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	8,391703	8,391703	1,08391703	1,08391703
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente											
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	8,097845	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	7,935643	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	4,760869	47,147672	1,04760869	1,47146720
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	5,319444	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	5,596916	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-1990	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	6,387217	74,410155	1,06387217	1,74101555
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-1991	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	6,280239	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-1992	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	6,032967	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-1993	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	5,068057	106,142345	1,05068057	2,06142346
Dicembre 1992	—	—	101,934 (7)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-1994	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	4,491336	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15-12	14-1-1995	110,3	4,3	4,056603	3,024252	1,500	4,542452	125,185374	1,04542452	2,25185375
Dicembre 1995	15-12	14-1-1996	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	5,851768	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995	—	—	102,278 (8)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-1997	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	3,422172	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-1998	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	2,643947	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-1999	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	2,626761	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-100	110,4	2,3	2,127660	1,959745	1,500	3,095745	170,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-101	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	3,538043	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-102	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	3,219577	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-103	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	3,504310	196,116848	1,03504310	2,96146848
Dicembre 2003	15-12	14-1-104	121,8	2,7	2,267038	1,700252	1,500	3,200252	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-105	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	2,793103	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-106	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	2,952785	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-107	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	2,747031	232,322103	1,02747031	3,3232103
Dicembre 2007	15-12	14-1-108	131,8	3,4	2,647975	1,958981	1,500	3,485981	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-109	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	3,036419	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-110	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	2,224907	262,233180	1,02224907	3,62233180
Dicembre	15-12	141-111	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	2,935935	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010	—	—	100 (9)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 2011	15-12	141-112	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	3,880058	287,335609	1,03880058	3,87335609
Dicembre 2012	15-12	141-113	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	3,302885	300,128857	1,03302885	4,00128857
Dicembre 2013	15-12	141-114	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	1,922535	307,8215	1,01922535	4,078215
Dicembre 2014	15-12	141-115	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	313,938797	1,01500000	4,1938797
Dicembre 2015	15-12	141-116	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	320,147879	1,01500000	4,20147879
Dicembre	—	—	100 (10)	—	—	—	—	—	—	—	—
2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	0,125000	320,673064	1,00125000	4,20673064
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	0,250000	321,198249	1,00250000	4,21198249
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	0,375000	321,723434	1,00375000	4,21723434
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	0,500000	322,248618	1,00500000	4,22248618
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	0,625000	322,773803	1,00625000	4,22773803
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	0,750000	323,298988	1,00750000	4,23298988
Luglio	15-7	14-8	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093	324,118669	1,00945093	4,24118669
Agosto	15-8	14-9	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234	325,274665	1,01220234	4,25274665
Settembre	15-9	14-10	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093	325,169039	1,01195093	4,25169039
Ottobre	15-10	14-11	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093	325,694224	1,01320093	4,25694224
Novembre	15-11	14-12	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093	326,219409	1,01445093	4,26219409
Dicembre	15-12	14-117	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304	327,690810	1,01795304	4,27690810
2017 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2016 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	100,6	0,3	0,299103	0,224327	0,125	0,349327	329,184850	1,00349327	4,29184850
Febbraio	15-2	14-3	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,25	0,773430	330,998698	1,00773430	4,30998698
Marzo	15-3	14-4	101,0	0,7	0,697906	0,523430	0,375	0,898430	331,533311	1,00898430	4,31533311

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252% (l'intero ammontare Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro). (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

**SANITÀ/RIMBORSI ASP**
Notifica del ricovero entro cinque giorni

L'Azienda sanitaria provinciale non rimborsa al Comune il credito per l'integrazione relativa ai servizi erogati agli anziani ricoverati in strutture protette se la notifica del ricovero non è tempestivamente comunicata entro 5 giorni. La Cassazione, analizzando la legge regionale Siciliana, nega che esista un diritto al rimborso incondizionato a prescindere dal rispetto dell'iter. La comunicazione serve, infatti, alla Asl per valutare la necessità degli interventi e ripartire i costi in base al "budget" annuo. Corte di cassazione - Sezione I - Sentenza 13 aprile 2017, n. 9565

AVVOCATI**Sciopero penalisti dal 2 al 5 maggio**

Nuovo sciopero dei penalisti, dal 2 al 5 maggio. Lo ha indetto l'Unione camere penali contro l'intenzione governativa di porre la fiducia sul Ddl Giustizia. L'Ucpi invita le Camere penali territoriali a organizzare manifestazioni «dedicate ai temi della riforma e del denunciato contrasto con i principi costituzionali e convenzionali della immediatezza, del contraddittorio, della presunzione di innocenza e della ragionevole durata».

Corte costituzionale. Per i giudici la legge regionale contrasta con la competenza esclusiva dello Stato

Legittima difesa, Veneto bocciato

Stop al patrocinio a spese della regione a indagati per eccesso colposo

Giovanni Negri
MILANO

La Corte costituzionale boccia il gratuito patrocinio per i cittadini veneti accusati di eccesso di legittima difesa. La Consulta, con la sentenza n. 81 depositata ieri, ha infatti bocciato la Legge della Regione Veneto n. 7 del 2016 accogliendo le perplessità avanzate dalla Presidenza del Consiglio. La norma oggetto della contestazione ha istituito il «Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità», destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa di cittadini residenti in Veneto da almeno 15 anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, sono stati accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un'aggressione.

Per la Presidenza del Consiglio, la disposizione contrastava con la competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza. L'ampliamento dei casi in cui è possibile utilizzare il gratuito patrocinio (oggetto di previsione da parte delle norme statali) si porrebbe, inoltre, in contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione, «incidendo sulla disciplina del processo penale; ciò anche perché incrementerebbe la possibilità "di investire risorse in indagini difensive e consulenze di parte"».

I primi 2 commi della norma impugnata influirebbero anche, «sul piano sostanziale, sulla repressione dei reati e sulla materia ordinamento penale, poiché agevolano l'autodifesa, attuando un bilanciamento di interessi, di competenza esclusiva dello Stato».

La sentenza condivide quest'ultimo profilo di dubbio e sottolinea, infatti, come è il codice penale che stabilisce l'obbligatorietà della difesa tecnica, prevedendo, in mancanza dell'indicazione di un difensore di fiducia, la nomina di un avvocato d'ufficio e l'obbligo della parte di retribuirlo, in assenza delle condizioni per accedere al gratuito patrocinio.

Quest'ultimo è poi oggetto delle norme statali, anche con riferimento alla persona offesa dal reato, ammettendo per quest'ultima il patrocinio gratuito anche in deroga dei limiti di reddito stabiliti. «In definitiva - conclude la

**AUTO INCIDENTATE**
Lo studio associato ha diritto al fermo di Seleno Pascasi

In caso di incidente stradale, lo studio associato può agire in giudizio per il risarcimento del danno subito dalla vettura usata per lavoro. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'analisi

Corte -, il censurato articolo 12, commi 1 e 2, è costituzionalmente illegittimo, poiché interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa; conseguentemente, incide su di un ambito materiale riservato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, non risultando la misura riconducibile ad attribuzioni della Regione».

Milita in questo senso, inoltre, ricorda la Consulta, un precedente, sempre ascrivibile a una legge regionale, quella della Regione Puglia n. 32 del 2009, oggetto della pronuncia di illegittimità costituzionale n. 299 del 2010. La norma censurata prevedeva un contributo regionale all'assistenza legale a favore dei migranti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rc auto. Compensi a studi di infortunistica

Incidenti, consulenza fuori dal risarcimento se non è necessaria

Maurizio Caprino

Se il risarcimento per un incidente stradale è "semplice", non c'è motivo per ricorrere alla consulenza di uno studio di infortunistica, in cui costo quindi non va compreso nella liquidazione. E, per dimostrare che invece il caso è complicato, non basta affermare che la compagnia assicurativa non ha pagato il dovuto spontaneamente e ha contestato ogni voce del danno. Lo ha stabilito la Terza sezione civile della Corte di cassazione, nella sentenza 9548/2017 depositata ieri, che aggiunge alcune precisazioni su un tema diventato caldo tra gli addetti ai lavori diecimanni fa, subito dopo l'entrata in vigore del risarcimento diretto nella Rc auto, previsto dal Codice delle assicurazioni.

Il regolamento attuativo del risarcimento diretto aveva affermato espressamente che le spese di consulenza non sono liquidabili se non si finisce in contenzioso (di qui, peraltro, la spinta dei consulenti a ottenere dalla giurisprudenza il riconoscimento della possibilità di liquidazione anche con la vecchia procedura di risarcimento indiretto, venuto con la sentenza della Consulta 180/2009). Nel 2010, questo vincolo è stato chiarito meglio dalla Cassazione (sentenza n. 997), stabilendo che, quando si va in giudizio - sono risarcibili anche le spese sostenute prima di ricorrere al giudice, ma solo se necessarie - secondo la valutazione del giudice - a far valere i propri diritti nella fase stragiudiziale.

Questo principio è stato seguito anche nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza depositata ieri. Una vicenda emblematica, perché la consulenza era stata richiesta non dal dan-

neggiato, ma dalla carrozzeria cui egli si era rivolto per la riparazione della sua vettura. Il proprietario non aveva pagato nulla alla carrozzeria, perché le aveva ceduto il credito relativo al risarcimento. Una prassi che spesso si accompagna all'intervento di uno studio di consulenza. Tanto che cessione del credito e consulenze sono gli aspetti su cui le assicurazioni hanno più insistito per ridurre i costi di risarcimento, cercando anche di far introdurre norme più restrittive.

Per giustificare il ricorso alla consulenza, la carrozzeria aveva argomentato che la compagnia aveva avuto un atteggiamento di resistenza, mettendo in discussione ogni voce del conto presentato. Ma la Corte d'appello che aveva esaminato il caso nel merito aveva comunque ritenuto, in base ad altri elementi, che l'intervento dello studio di consulenza fosse superfluo. In particolare, i giudici avevano concluso che si trattasse di un sinistro "semplice" perché la controparte del danneggiato aveva riconosciuto tutta la sua responsabilità e tutti i danni erano stati risarciti. Dunque, la consulenza non serviva «né a evitare il giudizio né a risolvere un problema tecnico di una qualche complessità, garantendo all'assistito una migliore e più rapida tutela».

IL PRINCIPIO

Per dimostrare che occorre l'intervento del professionista non basta affermare che la compagnia contesta il danno in tutte le sue voci

mento di resistenza, mettendo in discussione ogni voce del conto presentato. Ma la Corte d'appello che aveva esaminato il caso nel merito aveva comunque ritenuto, in base ad altri elementi, che l'intervento dello studio di consulenza fosse superfluo. In particolare, i giudici avevano concluso che si trattasse di un sinistro "semplice" perché la controparte del danneggiato aveva riconosciuto tutta la sua responsabilità e tutti i danni erano stati risarciti. Dunque, la consulenza non serviva «né a evitare il giudizio né a risolvere un problema tecnico di una qualche complessità, garantendo all'assistito una migliore e più rapida tutela».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Concordato preventivo. Conclusioni verbali in occasione dell'ascolto del debitore

Il Pm può chiedere il fallimento in udienza

Patrizia Maciocchi
ROMA

Il pubblico ministero può esprimere il suo parere negativo sulla proposta di concordato e chiedere il fallimento, nel corso dell'udienza fissata per l'audizione del debitore.

La Corte di cassazione (sentenza 9574) respinge il ricorso del socio di una Srl contro la sentenza di fallimento dichiarato dal Tribunale dopo il no al concordato preventivo.

Il ricorrente contestava, oltre agli estremi per dichiarare il fallimento, anche le modalità con le

quali il Pm aveva espresso parere e richiesta, ovvero nell'ambito dell'udienza per ascoltare il debitore in vista dell'eventuale dichiarazione di inammissibilità del concordato (articolo 162, secondo comma del Codice penale).

Secondo il socio, infatti, essendo il Pm parte processuale al pari dei creditori e del debitore, deve avanzare formale richiesta di fallimento alle stesse condizioni e con le stesse forme impartite per gli altri soggetti, senza privilegi. Per la Corte però il margine di manovra del Pm è più ampio e non si tratta di privilegi.

Il Pm deve essere informato della proposta di concordato per consentire la sua partecipazione al procedimento. Le modalità della sua partecipazione non sono previste dalla legge fallimentare, ma - precisa la Corte - certamente possono consistere nella presenza all'udienza, nel corso della quale può "trarre" le sue conclusioni orali, come avviene nei procedimenti civili ordinari. Tra le udienze che il giudice fissa nell'ambito della procedura di concordato c'è quella prevista dall'articolo 162 dedicata all'ascolto del debitore, alla quale il Pm può prendere parte

te «rasssegnando le proprie conclusioni a verbale».

E non c'è ragione di escludere che le sue conclusioni possano andare oltre la valutazione negativa sul concordato, ed estendersi alla richiesta di fallimento, se dagli atti emerge l'insolvenza dell'impresa.


Pretendere che il Pm debba attendere la dichiarazione di inammissibilità del concordato per presentare un ricorso da notificare al debitore in vista di una nuova udienza, significa negare le esigenze di rapidità e concentrazione che sono alla base della procedura fallimentare e delle procedu-

re concorsuali. Esigenze che non sono in conflitto con il principio del contraddittorio e con il diritto di difesa del debitore, il quale ha la possibilità di contraddire e difendersi nella stessa udienza.

I giudici affermano dunque che la richiesta di fallimento del Pm, contemplata dall'articolo 162, sfugge alla disciplina dell'articolo 7 della legge fallimentare, in base alla quale la richiesta del Pm può essere presentata quando l'insolvenza emerge nel corso di un procedimento penale o è segnalata dal giudice che l'ha rilevata in procedimento civile, per fuga dell'imprenditore o diminuzione fraudolenta dell'attivo. La norma si riferisce, infatti, alla diversa ipotesi in cui la richiesta del Pm introduca un autonomo procedimento prefallimentare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

KANDINSKIJ

Il cavaliere errante
In viaggio verso l'astrazione15 marzo
9 luglio 2017**MUDEC**
MUSEO DELLE CULTURE
MILANO
VIA TORTONA 56
PORTA GENOVAINFO E PREVENDETTA
02/54917
WWW.MUDEC.ITSPONSOR UFFICIALE
Fondazione
DeloitteCORNER PARTNER
L'EspressoCON IL PATROCINIO DI
Ministero della CulturaDIGITAL MEDIA PARTNER
CanonSPONSOR TECNICO
TRENTALIACON IL SOSTEGNO DI
laRinascenteTH
HOTEL GROUP
24 ORE
CULTURA
GRUPPO 24 ORE

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI

In breve



COSME

Reti di imprese,
invito in due fasi



Dal programma «Cosme» in arrivo 5,8 milioni circa per progetti finalizzati a rafforzare la collaborazione fra i cluster e le reti di imprese sia a livello settoriale e sostenere la creazione della European Strategic Cluster Partnership (Esscp) in settori di interesse strategico. L'invito prevede azioni su due fasi: la fase preparatoria (asse 1) e la fase di attuazione (asse 2). La scadenza per la presentazione dei progetti è prevista per il 23 maggio 2017.

CLEAN SKY 2

In pista 69 milioni
per gli aerei «verdi»

Al via il sesto invito a presentare proposte pubblicato nell'ambito di «Clean Sky 2» - il programma di ricerca europeo, nato sotto l'egida di Horizon 2020, nel settore dell'aeronautica - che, con un budget di 68,8 milioni, ha come obiettivo la creazione di mezzi di trasporto aerei efficienti e sostenibili che rispettino l'ambiente garantendo una mobilità sicura e priva di ostacoli grazie anche ad un uso più efficiente degli aeroporti locali. Scadenza il 21 giugno 2017.

A CURA DI
Maria Adele Cerizza

Fondo rischi. Opportunità per le imprese con l'iniezione di 225 milioni nel sistema di accesso al credito

Confidi, garanzia con super sconto

Premio a carico delle aziende fino a 0,60% - Nodo sostenibilità per i consorzi

PAGINA A CURA DI
Giuseppe Acciari
Massimo Concas

Con il nuovo **Fondo rischi** per i **confidi** che il 2 maggio vedrà l'apertura dell'iter per la presentazione delle domande, arrivano buone notizie per le imprese destinatarie finali delle agevolazioni messe in campo con questa nuova iniezione di **fondi pubblici** da 225 milioni.

Il premio, infatti, che le imprese devono pagare al confidi per poter beneficiare della loro garanzia «di firma» ai fini di una agevolazione per l'accesso al mercato dei capitali, deve essere determinato prendendo esclusivamente in considerazione i costi amministrativi, di istruttoria e di gestione della garanzia dello stesso intermediario che eroga la garanzia e che comunque non dovrebbe superare la misura dello 0,60 per cento. Ma questo «sconto» sulla commissione (che poi è anche l'agevolazione voluta dal legislatore) rischia di creare non pochi problemi economici ai confidi stessi. Vediamo perché.

Le norme

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto interministeriale 3 gennaio 2017, il premio di garanzia, che le imprese devono pagare al confidi non può superare la misura dello 0,60 per cento. Questo premio, sempre secondo quanto indicato dal dettato normativo, deve essere determinato prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi, di istruttoria e di gestione della garanzia e nel rispetto di quanto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2010) 4505 del 06 luglio 2010 che appunto aveva fissato il tetto massimo nella misura dello 0,60 per cento.

L'agevolazione per le imprese

In questa logica il premio di garanzia quale agevolazione per le imprese (beneficiarie ultime) è da quantificarsi nella differenza virtuale e teorica tra il prezzo normale di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul Fondo rischi di recente costituzione e il premio di garanzia versato dall'impresa al confidi stesso (con il massimo dello 0,60 per cento).

La sostenibilità economica

La misura dello 0,60% è, secondo quanto indicato dai rappresentanti del mondo degli intermediari che erogano la garan-

zia, considerevolmente inferiore rispetto a quella media nazionale registrata dai confidi stessi (siano essi vigilati e non) e fa riferimento al dato medio registrato dal Fondo centrale di garanzia.

Secondo i confidi, però, il richiamo della norma «ai costi amministrativi» rappresenterebbe la via normativa per disapplicare la commissione nella misura imposta dalla decisione Ue, autorizzando gli stessi a prevedere una componente aggiuntiva ricollegabile al sostenimento delle spese amministrative. I confidi sottolineano infatti che non si possa scendere al di sotto del 1,20% - 1,50%, peraltro al netto delle altre entrate (quale, ad esempio, i contributi associativi annuali e altri oneri connessi all'elaborazione documentale): si tratterebbe del livello minimo per il pareggio dei costi alla luce di tutti gli adempimenti anche in termini di trasparenza e di modalità di implementazione dei principi contabili. Tant'è che l'applicazione del decreto ministeriale, considerate le implicazioni di carattere pratico, è oggetto di approfondimento dalle principali associazioni (Assoconfidi e Asso 112).

Il trade-off

Tale aspetto impone una riflessione su quale debba essere effettivamente l'onere che l'impresa deve sostenere per poter usufruire di una garanzia che appoggia la propria solidità su consistenti fondi di origine pubblica e, nel contempo, assicurare un punto di pareggio per i consorzi fid (siano essi 155 Tub o 112 Tub).

In questa logica il *cost/incomeratio* (rapporto tra spese amministrative e margine di inter-

L'identikit

01 | BENEFICIARI FINALI

Le garanzie rilasciate dai soggetti richiedenti a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 2 sono concesse in favore di Pmi operanti in tutti i settori di attività economica

02 | ESCLUSIONI

I soggetti beneficiari finali, ai fini dell'accesso alle garanzie di cui al comma 1, non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura

03 | AGEVOLAZIONI

L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente decreto è rappresentata dalla differenza tra:
a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi di cui all'articolo 2, determinato applicando il metodo di calcolo di cui al comma 2 e
b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente

04 | PREMIO DI GARANZIA

Il premio di garanzia, sarà determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia

mediazione) rappresenta un importante parametro di misurazione dell'efficienza dei confidi. Tale indice ha evidenziato un netto peggioramento nel passaggio dei consorzi da «non vigilato» a «vigilato» (mediamente si passa da 68% ante trasformazione all'80% rilevato post trasformazione).

Negli anni scorsi, ricerche empiriche (seppur a carattere regionale) hanno anche evidenziato come alla riduzione progressiva del costo del lavoro nei confidi (dal 40,65% al 38,64% del margine di intermediazione) si sia registrato un incremento delle spese amministrative (dal 59,35% al 61,39 per cento).

Il beneficio per le imprese

Appare fin da subito chiaro che l'intento del legislatore è quello di sostenere le imprese nell'accesso del credito mediante agevolazione nel rilascio di garanzie su fondi pubblici e contestualmente nello stimolo ai confidi a rilasciare impegni di firma in misura non inferiore a quattro.

Sotto altro aspetto si vuol assicurare che i confidi procedano con la loro mission, in quanto viene fissato anche un termine entro il quale tutte le risorse devono essere destinate alle garanzie (7 anni) con obbligo di riversamento del Fondo successivo.

Indefinitiva, il sostegno del legislatore è alle imprese e il prezzo delle garanzie incorpora tale principio; compito dei confidi sarà razionalizzare la propria attività e riuscire a favorire l'accesso al credito delle proprie associate, in una complessa alchimia che consenta di raggiungere un taeg congruo anche alla luce dei tassi applicati dalle banche e i finanziamenti.

Il quadro. Il meccanismo di amplificazione

Un «moltiplicatore» per trainare le Pmi fuori dalle secche

Lo sblocco da parte del ministero dello Sviluppo economico delle risorse derivanti dal comma 54 della legge di Stabilità 2014 (225 milioni di euro destinati ad incrementare il **Fondo rischi dei confidi**) è frutto di una intensa trattativa fra il governo e le rappresentanze dei consorzi durata circa un triennio e si auspica possa dare una congrua risposta al calo del 7% nelle erogazioni negli ultimi 60 mesi e del 2,2% registrato nel solo 2016. Calo calcolato da Confindustria in un «no» delle Banche a quasi due richieste su tre.

Questa nuova iniezione di risorse asseconda dunque la considerevole richiesta di **credito** inavasa dal sistema bancario e attribuisce ai confidi la responsabilità di moltiplicare le garanzie almeno per 4 in un arco temporale di 7 anni. Allo scadere del termine, se l'effetto moltiplicatore non è stato realizzato, il confidi deve riversare le risorse inavase al Fondo centrale.

I confidi hanno attraversato in questi ultimi anni sfide e cambiamenti radicali; prova ne è il fatto che si è passati da circa 1.000 attivi agli attuali 400. È tuttora in pista la questione relativa alla loro riforma, la cui delega è stata spostata al mese di settembre 2017 dal decreto milleproroghe, con una querelle vivissima in ordine alle innovazioni, specie in materia di bilancio.

Il recente decreto interministeriale dello scorso 3 gennaio (si veda articolo in pagina), all'articolo 2, comma 5, ha anche espressamente previsto che le garanzie rilasciate dai confidi a valere

sulle risorse in parola non possano essere riaccreditate sul Fondo centrale di garanzia. Insomma, il decreto da un lato impedisce la riassicurazione sul Fondo centrale, dall'altro sembra stimolare una sorta di concorrenza fra il nuovo Fondo per i confidi e il Fondo centrale di garanzia per il reperimento di risorse ulteriori di non facile individuazione nelle pieghe del bilancio nazionale.

Il provvedimento, inoltre, all'articolo 6, comma 2, ha espressamente previsto che il suddetto fondo possa essere alimentato anche con ri-

RIFORMA IN STAND BY

Ritardi nell'attuazione della delega per il riassetto dei consorzi: nuova finestra temporale che scade a settembre 2017

sorse delle Regioni, enti pubblici e Cciao o risorse provenienti dalla programmazione Ue 2014-2020. Una scelta peculiare, quest'ultima, data le difficoltà incontrate dal Fondo centrale di garanzia nell'incameramento di risorse similari alla luce delle lungaggini delle procedure di certificazione di spesa.

Un fiume di risorse insomma per contrastare il «credit crunch» e favorire l'innesto di finanza alle aziende senza però un coordinamento che avrebbe potuto migliorare la sinergia degli strumenti in campo che hanno come beneficiari finali ed esclusivi le imprese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO
PALAZZO REALE
21 FEBBRAIO
18 GIUGNO
2017

**KEITH
HARING**
ABOUT ART

PALAZZO REALE
LUNEDÌ 14.30-19.30
DA MARTEDÌ
A DOMENICA 9.30-19.30
GIOVEDÌ E SABATO
9.30-22.30
ULTIMO INGRESSO
UN'ORA PRIMA
DELLA CHIUSURA

PALAZZOREALEMILANO.IT
WWW.MOSTRAHARING.IT

Una mostra
PALAZZO REALE
GIUNTI
ga
24 ORE CULTURA
GRUPPO 24 ORE
MADEINART
coop
TRENITALIA
tvn media group
Arte e Cultura
la Rinascente
NH HOTEL GROUP
artedossier
MILANO ART WEEK

Sponsor tecnici
Con il sostegno di
Partner

Il Sole **24 ORE**

È TEMPO DI BILANCI



Il quinto volume è dedicato alle novità in tema di valorizzazione e contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati e della loro corretta individuazione, classificazione, rilevazione in bilancio. Viene inoltre analizzata la nozione di fair value e la sua determinazione, la separazione dei derivati incorporati nonché le operazioni di copertura.

**IN EDICOLA DA GIOVEDÌ 13 APRILE
A 9,90€* CON IL SOLE 24 ORE**

* Oltre al prezzo del quotidiano. L'opera si compone di 6 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.